

(N. 283-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 28 aprile 1949.

modificato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 28 aprile 1950 (V. Stampato N. 515)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(TUPINI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 MAGGIO 1950

Disposizioni per la concessione del contributo statale nella costruzione del serbatoio di Forte Buso sul Travignolo in provincia di Trento.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per l'aggiornamento della sovvenzione concessa, ai sensi degli articoli 73 e seguenti del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, alla Società anonima serbatoi montani per irrigazione ed elettricità (SMIRREL) per la costruzione del serbatoio di Forte Buso sul Travignolo in provincia di Trento, è autorizzata

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Per le opere di costruzione del serbatoio del Forte Buso sul Travignolo, in provincia di Trento, ammesso a fruire con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 7064/7358, del contributo statale a norma degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il contributo stesso sarà liquidato, per la quota di lavori già ese-

per ciascuno degli esercizi 1948-1949 e successivi sino al 1977-78 la spesa di lire 135.000.000.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di lire 2 miliardi consentita con l'articolo 10, lettera a), della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, è ridotta di lire 135.000.000.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

guiti alla data del 31 dicembre 1949, nella misura del cinquanta per cento del costo delle medesime, quale risulta dal progetto esecutivo approvato col citato regio decreto 20 ottobre 1939, n. 7064/7358.

Art. 2.

Per la quota di lavori ancora da eseguire alla data del 1° gennaio 1950, il contributo di cui al precedente articolo 1 potrà essere accordato in base al preventivo della spesa che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze e corrisposto in trenta annualità posticipate entro il limite annuo di lire 135 milioni.

La spesa relativa graverà sui fondi stanziati nel capitolo 296 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50 approvato con legge 31 ottobre 1949, n. 785 e corrispondenti degli esercizi successivi fino all'esercizio 1978-79.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.